

C O M U N E
DI
G E R M A G N O
Provincia del Verbano Cusio Ossola

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N 5	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione- seduta pubblica

OGGETTO: Istituzione della Centrale Unica di Committenza – Approvazione convenzione tra la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona e i Comuni di Germagno, Loreggia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona..

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **TRE** del mese di **MARZO**
alle ore 21.40, nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano dunque ora presenti i Sigg.:

N. d'ord.		Pres.	Ass.
1	PIZZI Sebastiano	X	
2	VITTONI Fabrizio	X	
3	DE GIORGIS Adriano Alfonso	X	
4	PORINI Rino		XG
5	CORTIVO Francesco	X	
6	MARTINELLI Michele	X	
7	BIANCHI Renato	X	
8	MARTINELLI Davide	X	
9	BELTRAMI Paolo	X	
10	DABRAMO Alessio	X	
11	POLETTI Silvia	X	
TOTALE		10	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr. Nella VECA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sebastiano PIZZI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- ✓ l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come modificato dall'art. 9, comma 4, della L. 89/2014 e dall'art. 23-bis della L. 114/2014 che prevede che “i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni di Comuni di cui l'articolo 32 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i., ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province”. Ai sensi della L. 56/2014. In alternativa, gli stessi comuni posso acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.s. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.....omissis.....”;
- ✓ l'art. 23-ter, comma 1, della L. 114/2014 il quale impone l'obbligo dell'acquisizione di beni, servizi (a partire dall'1.1.2015) e lavori (a partire dall'1.7.2015) tramite centrale unica di committenza o altro soggetto aggregatore;
- ✓ il parere della Corte dei Conti- Sezione di controllo della Regione Piemonte espresso con deliberazione n. 271 del 4 luglio 2012, che ha ritenuto di includere tra le funzioni e le procedure assoggettate alla competenza della stazione unica appaltante anche le procedure di cottimo fiduciario precedute da gara informale di cui all'articolo 125 comma 14 del D.lgs. 163/2006, ritenendo invece da escludersi da tale ambito le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e le procedure di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all'art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, siano inferiori a € 40.000,00;
- ✓ L'art. 27 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che “le Comunità Montane sono unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali”;
- ✓ l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i., il quale dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

RITENUTO pertanto procedere alla stipulazione di una convenzione per l'istituzione della centrale unica di committenza tra la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona e i comuni di Germagno, Loreggia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona, membri tutti della suddetta Comunità Montana;

VISTO lo schema di convenzione composto da n. 16 articoli, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di istituire tra la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona e i Comuni di Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona, la centrale unica di committenza ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo lo schema di convenzione composto da n. 16 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di individuare nella Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona l'Ente capofila della convenzione.
3. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto del Comune l'allegata convenzione.
4. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al personale appartenente all'Ufficio Tecnico Comunale della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona e i Comuni di Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto e Valstrona per quanto di competenza;
5. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla conclusione dell'iter procedurale nei tempi concordati.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Sebastiano PIZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – 1° comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data 10/03/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per i 15 giorni consecutivi.

Germagno, li 10/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 – D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, li **10/03/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Germagno, li **10/03/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(Art. 49, primo comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ed il Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile hanno espresso parere **FAVOREVOLE**

Germagno, li 10/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico- Finanziario
f.to Sebastiano PIZZI